

TASSAZIONE REDDITI SOCIETARI

Nel nostro sistema tributario, la tassazione dei redditi prodotti da soggetti societari, è improntata ad un duplice principio: il principio della "trasparenza" per la tassazione dei redditi delle società di persone, ed il principio che chiameremo della "distribuzione" per quanto riguarda la tassazione dei redditi da partecipazione in società di capitali.

Il principio di trasparenza per le società di persone

Il regime di responsabilità illimitata (per tutti i soci di Snc e per gli accomandatari di Sas), le dimensioni ridotte dell'attività ed il ristretto numero dei soci che caratterizzano le società di persone, hanno indotto ad adottare il metodo di tassazione dei redditi conseguiti dalla società (ai fini delle imposte dirette) **direttamente in capo ai soci**, appunto per trasparenza, e ciò **indipendentemente dalla percezione** di tali utili, ossia a prescindere dalla effettiva distribuzione ai soci di somme a titolo di dividendo.

Stessa sorte tocca, parallelamente, alle perdite, che vengono sottratte dai redditi del socio

Il principio della distribuzione per le società di capitali

Le società di capitali (Srl, SpA, Sapa), come è noto, sono dotate dal punto di vista civilistico di personalità giuridica, istituto che attribuisce loro maggiore autonomia rispetto alle persone dei soci di quanto non sia previsto per le società di persone.

Di conseguenza, le società di capitali sono considerate ai fini fiscali dei **soggetti passivi autonomi**, ed ai redditi da esse prodotti si applica un'imposta specifica, l'imposta sul reddito delle società (IRES).

In capo ai soci, la tassazione riguarda solo gli utili e le somme di analoga natura distribuiti dalla società (ed incassati dai soci).

In pratica, i dividendi, sia derivanti da utili d'esercizio che da distribuzione di riserve non di capitale, erogati in denaro o in natura, vengono tassati in capo ai soci nell'esercizio in cui sono percepiti (principio di cassa).

IL NUOVO REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI.

Vi sono due regimi di "trasparenza" all'interno del nuovo TUIR, delineati dagli art. 115 e **116**.

Come si può intuire, vi si prevede che gli utili delle società partecipate realizzati nei periodi d'imposta in cui ha effetto l'opzione per la "trasparenza", vengano attribuiti ai soci indipendentemente dalla distribuzione, e pro quota secondo la rispettiva partecipazione al capitale della società.

La scelta per la tassazione per trasparenza si manifesta mediante apposita opzione nella dichiarazione dei redditi, che ha generalmente validità per un triennio.

L'opzione è possibile nei seguenti casi:

- . società di capitali partecipate esclusivamente da società di capitali, alle condizioni che vedremo (art. 115 TUIR);
- **srl con un numero limitato di soci persone fisiche (art. 116 TUIR).**

Ai sensi **dell'art. 116** del Tuir l'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata anche da società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da **soci persone fisiche in numero non superiore a dieci (o a venti nel caso di società cooperative)**.

Le disposizioni applicabili sono, *“in quanto compatibili”*, le medesime che disciplinano il regime della trasparenza previsto per la generalità delle società di capitali.

La società partecipata a ristretta base proprietaria che sceglie di optare per la tassazione per trasparenza, mediante opzione congiunta con i soci, deve possedere le seguenti caratteristiche:

- **essere una S.r.l.**, anche unipersonale, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile, o una società cooperativa, ex articoli 2511 e seguenti del codice civile;
- avere un **volume di ricavi** che non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.

I soci partecipanti alle società a ristretta base proprietaria, diversamente da quelli previsti dall'art.

115 del Tuir, devono essere:

- solo persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e
- in un numero inferiore od uguale a 10 oppure a 20 nel caso di società cooperative.

In caso di possesso o acquisto da parte della società trasparente di partecipazioni in regime di *participation exemption*, l'opzione è valida, e le plusvalenze realizzate, nonché gli utili distribuiti, concorrono alla formazione del reddito imputato per trasparenza secondo le regole previste per gli imprenditori individuali.

Il reddito della società a responsabilità limitata, che ha optato per il regime della trasparenza fiscale in base all'articolo 116 del Tuir, viene determinato normalmente nel quadro RF della società partecipata, ma giunti al rigo RF 61 tutto si ferma e si procede con la compilazione **del quadro TN**. Infatti il reddito della società partecipata è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Anche le perdite che si sono generate nei periodi d'imposta di efficacia del regime della trasparenza vengono imputate in capo ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, **ma entro i limiti del patrimoni netto contabile della partecipata, determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.**

L'articolo 116 del Tuir dispone che, ai fini delle modalità di utilizzo delle perdite ai soci, si applica il primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 dello stesso Tuir. Ne deriva che trattandosi di perdite derivanti da imprese commerciali in contabilità ordinaria la compensazione delle stesse è consentita esclusivamente con redditi della medesima natura (compensazione verticale). Inoltre l'eventuale eccedenza è riportabile e scomputabile nel limite dell'80%.